SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del territorio

Garante per la protezione dei dati personali

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2007.

Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato. (Deliberazione n. 544/07/CONS).

07A09575

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. **218.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: «decreto», ovunque ricorra il riferimento: «articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e all'articolo 1 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;»;

b) al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*d-bis)* vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro.»;

c) al comma 1, la lettera *f)* è soppressa.

2. All'articolo 2 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: «il Servizio di controllo interno» sono soppresse le seguenti: «e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5»;

b) al comma 2, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «*e-bis)* le segreterie dei vice Ministro;»;

c) al comma 3, le parole: «le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.» sono sostituite dalle seguenti: «le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati

dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonché dei Servizi del Ministero.».

3. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.»;

b) al comma 3 le parole: «elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari d'iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo,» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora»;

c) al comma 3 dopo le parole: «predisposti da altre amministrazioni;»; sono inserite le seguenti: «cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonché i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;»;

d) al comma 3, dopo le parole: «fornisce consulenza giuridica» sono inserite le seguenti: «al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari»;

e) al comma 3 sono soppresse le parole: «; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge» ed è aggiunto il seguente periodo: «A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.»;

f) al comma 4, dopo le parole: «assiste il Ministro» sono inserite le seguenti: «, i vice Ministro»;

g) al comma 5, dopo le parole: «Le segreterie» sono inserite le seguenti: «dei vice Ministro e»;

h) al comma 5, dopo le parole: «soggetti pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e dei vice Ministro».

4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.»;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.»;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità.».

5. All'articolo 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «dal Capo della Segreteria del Ministro» sono inserite le seguenti: «, dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e»;

b) al comma 2 è soppresso il secondo periodo.

6. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «i dirigenti amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «i dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.»;

c) il comma 7 è abrogato.

7. Dopo l'articolo 7 del decreto è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis(Personale del vice Ministro).* — 1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.».

8. All'articolo 9, comma 1, del decreto, dopo le parole: «di rappresentanza del Ministro» sono inserite le seguenti: «, dei Vice Ministro».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, e dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

«3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— La legge 26 marzo 2001, n. 81, recante: «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo è stata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2001, n. 75.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, è convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 31 *(Riorganizzazione del servizio di controllo interno)*. — 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, è stato modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2002, n. 176.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;

c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;

f) (soppressa)».

«Art. 2 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) il Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;

e) il Servizio di controllo interno;

e-bis) le segreterie dei Vice Ministro;

f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'art. 4; *le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.*

3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonché dei Servizi del Ministero.

4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici».

«Art. 3 *(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. *Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.*

3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: *provvede all'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora* l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; *cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonchè i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri*; *fornisce consulenza giuridica al Ministro, ai vice Ministro e Sottosegretari* in materia di diritto interno a supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5.

4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro, *i vice Ministro* ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.

5. Le segreterie *dei vice Ministro* e dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati *e dei vice Ministro* dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».

«Art. 4 *(Servizio di controllo interno)*. — 1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.

2. *(abrogato)*.

3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa.

In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. *(abrogato)*.

6. *Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità».*

«Art. 5 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, lettera *f)* è stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, *dai Capi delle Segreterie dei vice Ministro* e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

«Art. 6 *(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

4-bis. I capi delle segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.

5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.

6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

7. *(abrogato)*.

«Art. 9 *(Modalità della gestione)*. — 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, *dei vice Ministro* e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unità di personale».

07G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007.

Modificazione al decreto 8 giugno 2007, recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 299, il quale prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica secondo modalità, limiti e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2007, con il quale è stata data attuazione alla predetta disposizione legislativa, prevedendo, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, la limitazione del beneficio ai soggetti di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007;

Considerato che il predetto decreto prevede, all'art. 4, comma 3, lettera *b)* monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilità del fondo;

Rilevato che alla predetta data la dotazione finanziaria del fondo risultava impegnata solo in minima parte e ritenuta, pertanto, l'opportunità di estendere l'accesso al contributo a tutti i soggetti aventi i requisiti di legge, senza limiti di età;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale in data 8 giugno 2007 richiamato nelle premesse le parole: «di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007» sono soppresse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 226

07A09820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2007.

Disciplina della pesca dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, limitatamente al mese di dicembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale l° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la disciplina sull'attività di prelievo delle vongole e dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone e, precisamente i decreti ministeriali: 11 febbraio 2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002;

Vista la richiesta unitaria dei consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, cui è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 nonché della O.P. I Fasolari;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, recante la «sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto» ed, in particolare, l'art. 2 che istituisce un «Comitato di coordinamento»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2006 che ha prorogato la sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 ed ha integrato il comitato di coordinamento con il rappresentante della organizzazione di produttori della pesca di fasolari;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 che, nella riunione del 26 ottobre 2007, all'unanimità ha espresso parere favorevole alla richiesta così come formulata dai Consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone nonché dalla O.P. I Fasolari sulle modalità di prelievo della risorsa fasolari limitatamente al mese di dicembre 2007;

Valutato che analoga disciplina della pesca dei fasolari nel mese di dicembre, è stata adottata per gli anni 2004, 2005 e 2006, senza comportare effetti negativi;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università degli studi di Bologna con sede in Fano, in data 2 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le imbarcazioni operanti nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari, è consentito, limitatamente al mese di dicembre 2007, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: ABATE

07A09821

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2007.

Autorizzazione alla società «Casa Scuti» ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato», in Cavatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Società «Casa Scuti» con sede in Cavatore (Alessandria), piazza Gianoglio, 1, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 7 novembre 2007;

Decreta:

1. La società «Casa Scuti» con sede in Cavatore (Alessandria) è autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato» con sede in Cavatore (Alessandria), piazza Gianoglio, n. 1.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 40 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 120 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A09807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Fondo sanitario nazionale 2006 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33, legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 94/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera del 17 novembre 2006, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2007), che accantona la somma di 372.390.000,00 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sani-

tario nazionale 2006, di cui 30.990.000,00 euro destinati all'assistenza degli stranieri presenti nel territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute del 31 luglio 2007, prot. n. D.G. Prog. 17017, concernente la ripartizione tra le regioni della quota di 30.990.000,00 euro nell'ambito delle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2006;

Considerato che la predetta assegnazione è determinata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero minimo stimato di stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;

Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 febbraio 2007;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2006, è assegnata alle regioni la somma di 30.990.000,00 euro per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale.

La predetta somma è ripartita tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 318

ALLEGATO

FSN 2006 Finanziamento interventi legge 40/98 - Extracomunitari

importi in euro

REGIONE	DATI		FINANZIAMENTO 2006		
	Spesa per ricoveri per MDC 14 (gravidanza, parto e purperio) di straniere non residenti 2003	Stima dei soggiornanti stranieri 2005 (fonte Caritas Dossier statistico 2006)	QUOTA PER MDC 14	QUOTA PER ISTANZE	TOTALE FSN 2006
	(a)	(b)			
PIEMONTE	4.075.321,00	238.161,00	1.980.611,00	1.299.348,00	3.279.959,00
LOMBARDIA	6.961.635,00	711.059,00	3.383.362,00	3.879.363,00	7.262.725,00
VENETO	3.051.733,00	315.747,00	1.483.146,00	1.722.638,00	3.205.784,00
LIGURIA	1.589.919,00	78.706,00	772.702,00	429.401,00	1.202.103,00
EMILIA ROMAGNA	3.263.723,00	312.123,00	1.586.173,00	1.702.866,00	3.289.039,00
TOSCANA	3.045.815,00	244.671,00	1.480.269,00	1.334.865,00	2.815.134,00
UMBRIA	858.519,00	62.141,00	417.241,00	339.026,00	756.267,00
MARCHE	461.089,00	94.616,00	224.090,00	516.202,00	740.292,00
LAZIO	3.952.586,00	418.823,00	1.920.961,00	2.284.995,00	4.205.956,00
ABRUZZO	157.314,00	46.360,00	76.455,00	252.929,00	329.384,00
MOLISE	38.481,00	4.875,00	18.702,00	26.597,00	45.299,00
CAMPANIA	3.105.708,00	136.359,00	1.509.378,00	743.941,00	2.253.319,00
PUGLIA	445.078,00	60.152,00	216.308,00	328.174,00	544.482,00
BASILICATA	8.732,00	7.676,00	4.244,00	41.878,00	46.122,00
CALABRIA	444.239,00	42.599,00	215.901,00	232.410,00	448.311,00
SICILIA	276.603,00	51.885,00	134.429,00	283.070,00	417.499,00
SARDEGNA	146.148,00	14.168,00	71.028,00	77.297,00	148.325,00
TOTALE	**31.882.643,00**	**2.840.121,00**	**15.495.000,00**	**15.495.000,00**	**30.990.000,00**

(a) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Schema di dimissione ospedaliera - anno 2003.
(b) Fonte: Elaborazioni Caritas - Dossier statistico Immigrazione 2006 - XVI rapporto sull'immigrazione.

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri Spesa per MDC 14 e Stima soggiornanti
I dati originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia:	481.048	90.235
Sardegna:	205.842	19.955

07A09811

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Fondo sanitario nazionale 2006 - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 95/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma;

Considerato che, in base allo stesso art. 1, comma 6, della legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 143, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 1, comma 2, che prevede, tra l'altro, che al finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS si provvede con quote vincolate del Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera del 17 novembre 2006, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2007) che accantona la somma di 372.390.000,00 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2006, comprensiva di 49.063.000,00 euro finalizzati agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota prot. n. D.G. Prog. 17017 del 31 luglio 2007, di riparto tra le regioni interessate della somma di 49.063.000,00 euro, di cui 18.076.000,00 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 30.987.000,00 di euro per il trattamento a domicilio dei malati;

Tenuto conto che per la ripartizione delle somme sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati negli anni precedenti ed in particolare:

per la formazione: numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti ad inizio anno 2004 per le malattie infettive e numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2004, pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%;

per il trattamento domiciliare: numero di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla legge n. 135/1990 e numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali;

Vista l'intesa sulla proposta espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 febbraio 2007;

Delibera:

1) A valere sulle disponibilità accantonate del Fondo sanitario nazionale 2006, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 49.063.000,00 euro così finalizzata:

18.076.000,00 euro per l'espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive;

30.987.000,00 euro per l'attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti di AIDS.

2) Gli importi sono ripartiti tra le regioni come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 319

ALLEGATO

FSN 2006 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/90

(importi in euro)

REGIONI	CORSI DI FORMAZIONE			TRATTAMENTO DOMICILIARE			TOTALE
	Posti letto mal. inf.ve previsti inizio anno (70%)	Malati (30%)	Finanziamento	Posti letto teorici (2.100) (50%)	Malati (50%)	Finanziamento	
PIEMONTE	240	1246	**1.091.201,00**	150	1246	**2.137.328,00**	**3.228.529,00**
LOMBARDIA	502	6204	**3.277.740,00**	707	6204	**10.335.710,00**	**13.613.450,00**
VENETO	211	1028	**940.691,00**	123	1028	**1.757.570,00**	**2.698.261,00**
LIGURIA	127	1074	**692.141,00**	125	1074	**1.809.298,00**	**2.501.439,00**
EMILIA ROMAGNA	289	1631	**1.350.121,00**	204	1631	**2.856.528,00**	**4.206.649,00**
TOSCANA	304	1321	**1.311.017,00**	129	1321	**2.035.260,00**	**3.346.277,00**
UMBRIA	43	224	**195.717,00**	12	224	**269.249,00**	**464.966,00**
MARCHE	98	392	**413.266,00**	35	392	**578.750,00**	**992.016,00**
LAZIO	517	2959	**2.426.682,00**	275	2959	**4.451.694,00**	**6.878.376,00**
ABRUZZO	112	222	**409.783,00**	15	222	**290.718,00**	**700.501,00**
MOLISE	31	26	**103.616,00**	1	26	**28.234,00**	**131.850,00**
CAMPANIA	503	1042	**1.852.807,00**	68	1042	**1.346.061,00**	**3.198.868,00**
PUGLIA	262	899	**1.063.635,00**	57	899	**1.148.517,00**	**2.212.152,00**
BASILICATA	82	69	**274.143,00**	4	69	**85.271,00**	**359.414,00**
CALABRIA	130	211	**462.727,00**	18	211	**305.073,00**	**767.800,00**
SICILIA	485	588	**1.671.222,00**	43	588	**796.097,00**	**2.467.319,00**
SARDEGNA	132	466	**539.491,00**	50	466	**755.642,00**	**1.295.133,00**
TOTALE	4068	19602	**18.076.000,00**	2016	19602	**30.987.000,00**	**49.063.000,00**

Per la Sicilia e la Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri: posti letto mal. inf.ve - malati AIDS - posti letto teorici dom.re.
I dati originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia:	485	1023	75
Sardegna:	132	656	71

07A09812

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta relativamente al solo servizio accettazione per il giorno 26 ottobre 2007 a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. in pari data;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 30 ottobre 2007, prot. n. 146/2007;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta in data 26 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 5 novembre 2007

p. *Il direttore regionale:* DRAGO

07A09809

DETERMINAZIONE 9 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 5 novembre 2007, prot. n. 11691/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa rottura del server del Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 5 novembre 2007, prot. n. 1678/07;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 29 ottobre sino alle ore 10,30 del 30 ottobre 2007.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità di Acqui Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 novembre 2007.

Il direttore regionale: ORSINI

07A09803

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2007.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario. (Deliberazione n. 53).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in riferimento agli articoli 13, comma 5 e 154, comma 1, lettera *h)*;

Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti, associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di trattamento di dati personali della clientela nell'ambito di rapporti bancari;

Viste le pronunce adottate in proposito dall'Autorità anche a seguito di ricorso di interessati;

Ritenuta l'opportunità di definire, in tale contesto, un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e i clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse all'attività bancaria, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;

Rilevata l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Delibera:

1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario», di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice che i titolari del trattamento che si rendano cessionari di sportelli bancari possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13 secondo le modalità indicate al punto 3.7. delle allegate «Linee guida», ovvero:

a) mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice;

b) inoltre, mediante la successiva comunicazione agli interessati, alla prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2;

3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
FORTUNATO

ALLEGATO 1

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario
(Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007)

1. Premessa

1.1. Scopo delle linee guida. Le presenti linee guida, redatte tenendo conto di segnalazioni, reclami e quesiti pervenuti, nonché di precedenti decisioni adottate dall'Autorità, e suscettibili di periodico aggiornamento, mirano a fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

1.2. Ambiti considerati. Le presenti linee guida trovano applicazione, nella misura compatibile con eventuali specificità del settore, anche alla corrispondente attività che, in base alla legge, può essere svolta da operatori postali nell'ambito dei servizi bancari e finanziari [1)].

2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali.

2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. I dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale o soddisfare obblighi derivanti dalla legge) [2)], osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prescrive, in particolare, che il trattamento avvenga:

solo da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite [3)];

nel rispetto dei princìpi di necessità e di qualità dei dati, con riferimento all'esattezza e all'aggiornamento (articoli 3 e 11);

informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13) [4)];

chiedendo il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati, non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al consenso (articoli 23, 24, 26 e 43 del Codice);

osservando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante (articoli 26 e 27 del Codice);

adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (articoli 15, 31, e successivi, 167 e 169 del Codice).

2.2. Principio di pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela. Il principio di pertinenza dei dati deve essere osservato

---

[1)] Allo stato, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[2)] Così, al fine di elevare il grado di sicurezza di beni e persone (segnatamente, del personale dipendente degli istituti di credito e della clientela), le banche possono effettuare trattamenti di dati personali della clientela, nella forma della rilevazione di impronte digitali e di immagini, nei limiti e in conformità alle misure e agli accorgimenti stabiliti nel Provv. 27 ottobre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1246675 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2006, n. 68).

[3)] Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390872, relativo all'accesso per finalità personali (e non istituzionali) da parte di un funzionario di banca alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto.

[4)] In merito, vigente la legge n. 675/1996, l'Autorità (anche a seguito del Provv. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425) si era espressa in termini generali in ordine al rispetto della disciplina relativa all'informativa da rendere alla clientela e alle modalità per raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati: cfr. Newsletter 10 maggio 1999.

anche in relazione al trattamento di informazioni finalizzate a identificare i clienti in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale o in sede di esecuzione di operazioni bancarie (quali, ad esempio, versamenti, pagamenti, altre disposizioni impartite dalla clientela e presentazioni per il pagamento di assegni o vaglia postali).

L'identificazione della clientela — che avviene, di regola, a seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento e, talvolta, anche acquisendone copia fotostatica (specie nei confronti di chi non sia cliente o comunque conosciuto dal personale della banca) — rappresenta un obbligo posto in capo agli istituti di credito da diverse norme e, in particolare, da quelle in materia di riciclaggio [5)], nonché da quella secondo cui [6)] «le banche, la società Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto [...] per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro».

L'onere di identificare l'interessato ricade sugli istituti di credito anche in caso di presentazione all'incasso di assegni; in tale circostanza possono essere utilizzati, oltre a idonei elementi di valutazione (quali la conoscenza personale o un'eventuale documentazione previamente acquisita, per esempio all'atto dell'instaurazione del rapporto), i dati personali degli interessati contenuti in un documento di riconoscimento la cui esibizione può essere richiesta e i cui estremi possono essere annotati sul titolo medesimo o sulla documentazione interna relativa all'operazione [7)].

Per tale trattamento, fatta salva l'osservanza dell'obbligo di informativa (fornita anche *una tantum* al cliente [8)]), non è necessario richiedere il consenso dal momento che i dati sono trattati in base a un obbligo di legge o, comunque, per eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato (art. 24, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del Codice).

2.3. *Principio di pertinenza e non eccedenza: servizi resi telefonicamente e registrazione del contenuto delle chiamate.* Per particolari ordini e istruzioni della clientela la banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tal senso provvedono anche specifiche discipline di settore, con particolare riferimento agli ordini di borsa.

Fuori di questi specifici casi può risultare altresì giustificato procedere ad analoghe registrazioni in relazione a concrete esigenze, come ad esempio per servizi di *telephone banking*.

In tutti questi casi, l'interessato deve essere informato in ordine a tali registrazioni ai sensi dell'art. 13 del Codice, in sede di conclusione del contratto o, al più tardi, all'inizio della prima conversazione telefonica.

Per le registrazioni e gli eventuali dati personali connessi, se conservati, devono essere adottate le misure di sicurezza volte a prevenirne l'accesso, l'alterazione o l'uso non consentito da parte di soggetti non legittimati; il contenuto delle conversazioni, al quale l'interessato può accedere ai sensi dell'art. 7 del Codice (v. *infra* punto 5.1.), non deve essere conservato per un tempo superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali la registrazione è stata effettuata [9)].

2.4. Principio di qualità dei dati e pagamenti mediante la procedura «rapporti interbancari diretti» (Rid). Nell'eseguire gli ordini di pagamento impartiti dal cliente nell'ambito di rapporti interbancari diretti (c.d. procedura Rid) [10)], la banca del debitore/interessato (c.d. banca domiciliataria) deve verificare la completezza e l'esattezza dei dati trattati.

Posto che le informazioni necessarie a eseguire l'operazione (con particolare riferimento alle coordinate bancarie e al conto corrente sul quale effettuare l'addebito) possono essere raccolte presso il debitore anche a cura del creditore (ad esempio, il fornitore di un servizio) [11)] e essere inviati successivamente alla banca domiciliataria tramite la banca di quest'ultimo (c.d. banca assuntrice o di allineamento) [12)], in tali fasi potrebbero verificarsi errori od omissioni.

È pertanto necessario che, in caso di discordanze o incongruenze nei dati trasmessi, vengano effettuati (a cura della banca domiciliataria o con la cooperazione del creditore) appropriati controlli preventivi, se necessario contattando il cliente prima di dare esecuzione all'ordine, al fine di garantire l'esattezza dei dati trattati e di prevenire l'eventuale addebito su conti diversi da quello individuato dal debitore.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI.

3.1. Regole di protezione dei dati e c.d. segreto bancario. La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del Codice) [13)].

Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, let-

---

[5)] Allo stato, v. art. 2, decreto-legge. 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. In merito v. pure Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela), ottobre 2001.

[6)] Art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito, a far data dal 1° gennaio 2006, dal comma 332 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, infine, così modificato dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[7)] Cfr. Provv. 27 ottobre 2005, doc. web n. 1189435, relativo all'identificazione della clientela.

[8)] Provv. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425, in materia di informativa e consenso della clientela nell'ambito dei servizi bancari.

[9)] In merito v. le prescrizioni contenute nel regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari), con particolare riguardo all'art. 69.

[10)] In particolare, la prassi conosce tre tipologie di tale procedura corrispondenti a diverse esigenze commerciali: Rid utenze, Rid commerciale e Rid veloce. In merito cfr. circolare Abi n. 45, serie tecnica O del 6 giugno 1983; v. altresì le circolari Abi Prot. SP6014 del 22 dicembre 2004; prot. SP1453 del 29 marzo 2005; prot. SP/003076 del 17 giugno 2005.

[11)] Cfr. circolari cit.

[12)] Nel Rid utenze si consente al debitore che vuole avvalersi della procedura per il pagamento del servizio reso da una società di ricevere da quest'ultima il modulo di autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente, consegnandolo poi alla banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente,ovvero al medesimo creditore; in quest'ultimo caso è essenziale che i moduli riportino «la indicazione degli estremi completi dell'azienda di credito presso la quale è intrattenuto il conto da addebitare (intestazione e numero filiale, numero dell'agenzia, indirizzo)»: cfr. punto 2.2.1 della menzionata circolare Abi del 6 giugno 1983.

[13)] Ciò, è in armonia con il cd. segreto bancario che si sostanzia nel dovere della banca di mantenere il riserbo in ordine alle notizie riguardanti i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria,rispetto alle quali sussiste un interesse, meritevole di tutela, a che non siano divulgate o comunicate a terzi. Peraltro, come è noto, la Corte costituzionale (sentenza 18 febbraio 1992, n. 51) ha precisato che la tutela del cd. segreto bancario, talora desunto dalla clausola generale di correttezza e di buona fede tra banca e cliente (artt. 1175 e 1375c.c.), non può spingersi «fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, prima fra tutti quella di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati». V. altresì Provv. 23 maggio 2001, doc. web n. 39821.

tera *b)*, del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate.

3.2. Comunicazioni indebite. La comunicazione indebita di dati a terzi (che comporta gravi conseguenze anche sul piano della responsabilità civile e penale, alla luce degli articoli 15 e 167 del Codice) può avvenire per una pluralità di ragioni. Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo e tenendo in considerazione le tipologie di segnalazioni e ricorsi pervenuti all'Autorità, nei seguenti casi:

per la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le «distanze di cortesia» nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie [14)];

per l'inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento, come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta voce in presenza di terzi [15)];

a seguito della comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti:

del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all'altro [16)];

di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato ingiustificatamente ai primi;

di professionisti [17)] o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l'interessato;

di terzi che, per errore nell'imbustamento o nella spedizione della corrispondenza, divengano destinatari di comunicazioni scritte aventi ad oggetto informazioni bancarie (ad esempio, di estratti conto);

a seguito della comunicazione di informazioni bancarie presso recapiti non autorizzati, in modo da consentire a terzi di venire a conoscenza di dati riferiti all'interessato (ad esempio, in caso di comunicazioni via fax) [18)];

più in generale, per l'inosservanza di misure di sicurezza [19)].

3.3. Comunicazioni dovute o autorizzate. In numerosi casi è possibile comunicare dati relativi alla clientela senza violare le rilevanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; altre comunicazioni sono anzi doverose in quanto richieste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo possono menzionarsi i casi di:

comunicazioni di informazioni personali per attuare la disciplina in materia di contrasto del riciclaggio [20)]. A questo proposito merita rilevare che possono formare oggetto di trattamento da parte della banca non solo informazioni relative a singole transazioni economiche effettuate, ma un novero più ampio di dati personali necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente [21)];

comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo [22)] e alla commercializzazione di materiale pedopornografico [23)], attualmente nei riguardi dell'Ufficio italiano dei cambi;

comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge [24)]. In quest'ambito, possono essere ricomprese alcune ipotesi quali quelle contenute:

nell'ultima parte del menzionato art. 7, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, secondo cui «l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

nell'art. 32, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;

nella disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. «anagrafe dei rapporti di conto e di deposito» [25)];

comunicazioni di informazioni, in conformità alla disciplina che regola la materia, alla Centrale rischi della Banca d'Italia [26)] e al Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric) [27)] e alla Centrale d'allarme interbancaria (in merito, v. infra punto 3.4.);

comunicazioni (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità giudiziaria [28)] e, nell'ambito di una procedura esecutiva,

---

14) V. pure art. 1 del codice di comportamento del settore bancario e finanziario adottato dall'Abi.

15) Cfr. Provv. 6 febbraio 2001, doc. web n. 40879.

16) Cfr. Provv. 17 settembre 2002, doc. web n. 1066132.

17) Tale è il caso in cui il dipendente aveva divulgato dati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli ad un legale esterno il quale, a sua volta, li aveva utilizzati in una controversia tra il cliente e un terzo (si trattava, in concreto, di una controversia relativa all'aumento dell'assegno di divorzio): Provv. 23 maggio2001, doc. web n. 39821.

18) Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910.

19) Cfr., con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di e-banking, il Provv. 11 novembre 2002, doc. web n. 1067296.

20) Cfr. legge 5 luglio 1991, n. 197, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7; si prendano pure in considerazione i successivi decreti ministeriali attuativi del 19 dicembre 1991, 26 giugno1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.

21) Già nelle «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» (c.d. «Decalogo»), impartite dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4, legge 5 luglio 1991, n. 197, punto 2.1. (c.d. knowyour customer rule), si precisava che «il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico. Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione» [...] «Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza».

22) V., allo stato, il Provv. del 9 novembre 2001 dell'Ufficio italiano dei cambi (Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2001, n. 266; v. anche, in particolare, l'art. 10, decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce, in *Gazzetta Ufficiale.* 26 luglio 2007, n. 172 (disciplina che, tra l'altro, ha abrogato le previgenti pertinenti disposizioni del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante «Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale»).

23) Cfr. art. 14-*quinquies*, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 296 come novellata dall'art. 19, legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

24) Cfr., ad esempio, art. 7, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e art. 1, comma 3, decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno1990, n. 151 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 agosto 1990, n. 227).

25) Detta «anagrafe» è stata a suo tempo prevista dall'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successivamente regolata con il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269; v. ora decreto-legge. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); Provv. Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 «Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».

26) Cfr. del. Cicr 29 marzo 1994; Provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; Circ. Banca d'Italia 11 febbraio 1991,n. 139 e successivi aggiornamenti.

27) V., in particolare, la del. Cicr 3 maggio1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto) e le Istruzioni della Banca d'Italia (Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto), nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272.

28) Cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Corte app. Milano, 22 luglio 1997, in Giust. civ. 1998, I, 246.

al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: articoli 543, e seguenti c.p.c., come modificati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) [29];

comunicazioni a seguito di istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; v. infra punto 5.2.).

Possono, poi, formare oggetto di comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie, in conformità alla deliberazione del Garante n. 9 del 16 novembre 2004 [30], i dati personali (di contenuto «negativo») necessari per effettuare i trattamenti in conformità al «codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» [31], se preceduti dal preavviso previsto (art. 4, comma 7, del codice di deontologia medesimo) [32].

Possono essere altresì comunicate lecitamente al soggetto garante alcune informazioni personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in essere [33].

3.4. Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria. L'art. 36 del decreto legislativo n. 507/1999 concernente la depenalizzazione di alcuni reati minori, che ha introdotto nella legge 15 novembre 1990, n. 386 il nuovo art. 10-*bis*, ha previsto l'istituzione di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. Centrale d'allarme interbancaria, di seguito Cai), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458 [34] e nel regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 [35].

Dall'esame delle fattispecie presentate al Garante, anche a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei confronti sia degli intermediari segnalanti, sia della Banca d'Italia, in qualità di titolari del trattamento) [36], emerge la necessità che gli enti segnalanti prestino la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati personali trattati prima di procedere alla segnalazione (art. 3, comma 2, decreto ministeriale n. 458/2001). Ciò, al fine di prevenire l'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità (e, comunque, provvedendo con tempestività alle necessarie verifiche e alle eventuali cancellazioni, anche a seguito dell'esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato) [37], come pure di soggetti che, pur avendo comunicato correttamente alla banca il furto o lo smarrimento di assegni (che devono formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti segnalanti nel segmento «Pass» della Cai), vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei medesimi titoli (ad esempio, per mancanza di provvista o per emissione degli assegni in difetto di autorizzazione) [38].

Gli enti segnalanti, oltre a dover effettuare le operazioni di trattamento in modo lecito (osservando quindi anche la disciplina di settore che regola il complessivo funzionamento dell'archivio), devono comportarsi secondo correttezza (art. 11, comma 1, lettera *a)*, del Codice) [39].

La segnalazione è lecita anche in caso di «richiamo» dell'assegno da parte della banca negoziatrice atteso che, nel caso di assegni emessi senza autorizzazione, l'illecito si perfeziona all'atto dell'emissione e, nel caso di assegni emessi senza provvista, al momento della presentazione al pagamento [40].

Limitatamente ai casi di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista (art. 9-*bis* legge n. 386/1990) [41], la segnalazione alla Cai non può essere effettuata se il debitore pone tempestivamente in essere i comportamenti analiticamente indicati all'art. 8 della legge n. 386/1990 [42]. Nel caso in esame, inoltre, l'iscrizione del traente nella Cai non può avvenire se la banca segnalante non ha inviato preventivamente un preavviso di revoca (ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge n. 386/1990), dal ricevimento del quale devono decorrere almeno dieci giorni prima di provvedere all'iscrizione medesima.

Tali presupposti non ricorrono, invece, per quanto riguarda le revoche delle carte di pagamento nella Cai: alla luce della vigente disciplina, infatti, nessuno specifico rilievo è assegnato alla circostanza che l'obbligazione pecuniaria nascente dall'utilizzo di una carta di pagamento sia stata o meno successivamente adempiuta [43].

Le banche sono altresì tenute a segnalare nella Cai i casi di revoca delle carte di pagamento utilizzate per l'acquisto di materiale pedopornografico sulla rete Internet o su altre reti di comunicazioni [44].

3.5. Benefondi. Il c.d. benefondi fa riferimento a una prassi interbancaria che prevede, nell'ambito della negoziazione di assegni tra banche per la realizzazione del credito portato dal titolo, la comunicazione dell'esistenza di una provvista sufficiente in relazione al pagamento di assegni da addebitare sul conto corrente del traente [45]. Le informazioni possono essere fornite dagli istituti di credito nel rispetto dei principi generali che la legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle banche e secondo le indicazioni riportate nei modelli di informativa distribuiti alla clientela, nei quali può rientrare anche questo tipo di comunicazione alla banca mandataria per l'incasso.

---

[29] L'art. 547 c.p.c. (come modificato dall'art. 12, legge n. 52/2006) dispone che il terzo pignorato (nel caso in esame,la banca) debba «specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso», dandone comunicazione al creditore procedente in conformità alla previsione contenuta nell'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c.

[30] Del. 16 novembre 2004, n. 9 (Bilanciamento di interessi), in *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300 e doc. web n. 1070779.

[31] V. Del. 16 novembre 2004, n. 8, in *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'*errata corrige* pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2005, n. 56 e doc. web n. 1070713.

[32] In tal senso v. Provv. 1° febbraio2007, doc. web n. 1388576; Provv. 18 gennaio 2007, doc. web n. 1386384; Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1381657; Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378189; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375058; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375085; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375133; Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375150; Provv. 20 aprile 2006, doc. web n. 1289957.

[33] Cfr. Provv. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1132740.

[34] Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2002, n. 3.

[35] Relativo al «Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2002, n. 27, e successive modificazioni.

[36] Cfr. art. 11 decreto ministeriale n. 458/2001 e art. 13 del regolamento della Banca d'Italia che (in conformità ai principi contenuti nell'art. 7 del Codice) prevede che l'interessato possa accedere «ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le filiali della Banca d'Italia».

[37] Cfr. Provv. 25 gennaio 2007, doc. *web* n. 1387164, in relazione all'inserimento nella Cai di dati personali,solo in parte veritieri, connessi all'emissione di una carta di pagamento non richiesta, né ricevuta dall'interessato.

[38] V. in merito Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378399 (e, in ordine alla medesima vicenda, il successivo Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391891).

[39] Tenendo in considerazione le circostanze del tutto particolari che in concreto si erano presentate il Garante ha disposto la cancellazione dei dati dall'archivio Cai con Provv. 27 settembre 2004, doc. web n. 1069074.

[40] Provv. 15 febbraio 2005, doc. web n. 1148524, che richiama in tal senso le Istruzioni della Banca d'Italia del 21 novembre 2002 e dell'11 luglio 2003.

[41] Provv. 17 marzo 2005, doc. web n. 1152149.

[42] In particolare il debitore, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (dall'art. 9-*bis*, legge n. 386/1990), deve provvedere tempestivamente al pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente e documentare,altresì, l'avvenuto pagamento nelle forme puntualmente previste dal menzionato art. 8: cfr. in merito Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n.1391942; Provv. 26 luglio 2005, doc. web n. 1157986; Provv. 3 marzo 2005, doc. web n. 1149190; sulla tempestività delle attività rimesse al debitore cfr. Provv. 26 ottobre 2006, doc. web n. 1367653.

[43] Provv. 19 ottobre 2005, doc. web n. 1192373; Provv. 4 ottobre 2004, doc. web n. 1102353; v. ora, decreto ministeriale 30 aprile 2007, n. 112 di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzioni di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento».

[44] Cfr. art. 14-*quinquies*, commi 5e 6, l. n. 296/1998, cit.

[45] In ordine a tale prassi la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede alcun divieto: cfr. Parere del 30 novembre 1998 (in Bollettino n. 6, p. 85 e) doc. *web* n. 39416. In ordine alla legittimità del c.d. benefondi v. pure Cass., 27 novembre 2003, n. 18118; Cass. 10 marzo 2000, n. 2742.

La prassi del benefondi, tuttavia, deve trovare corretta attuazione: le informazioni devono essere fornite ai soli soggetti legittimati all'incasso o alla negoziazione dell'assegno, anziché a terzi non autorizzati; inoltre, le informazioni fornite dalla banca devono essere esatte, aggiornate e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il benefondi è utilizzato, che è relativo alla semplice informazione dell'esistenza o meno sul conto corrente del cliente della banca trattaria dei fondi necessari al pagamento dell'assegno [46].

3.6. Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa.

Un esame più approfondito, sotto i profili della comunicazione dei dati e dell'informativa da rendere alla clientela, merita la fattispecie della cessione di sportelli bancari: essa implica, di regola, limitatamente agli sportelli ceduti, il trasferimento dell'intero compendio di beni, rapporti giuridici attivi e passivi, oltre che dei rapporti contrattuali esistenti a favore della banca cessionaria.

In tale contesto sussistono, come analiticamente indicato di seguito, i presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa per la banca cessionaria, la quale potrà pertanto utilizzare modalità più snelle per rendere edotta la clientela in ordine al trattamento dei dati personali correlato alla cessione degli sportelli;

a) presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi.

La cessione di sportelli bancari, infatti, non esaurisce i propri effetti sul solo piano negoziale, ma determina in pari tempo la comunicazione di dati personali (riferibili, ad esempio, alla clientela, a fornitori, o connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro del personale dipendente) dalla banca cedente alla cessionaria, con conseguente applicazione del Codice.

In relazione a tali operazioni la banca cedente (titolare del trattamento) non provvede, di regola, ad acquisire il consenso degli interessati; deve pertanto verificarsi se sussista un altro fondamento per porre in essere la comunicazione.

Come è noto, la cessione di innumerevoli rapporti attivi e passivi in corrispondenza del mutamento del centro di imputazione soggettiva dei medesimi (dalla banca cedente a quella cessionaria) trova una disciplina apposita e articolata nell'art. 58 del menzionato Tub, della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali [47].

Detta disciplina, infatti, introduce modalità atte ad agevolare, snellendone gli adempimenti, la cessione in blocco di rapporti giuridici, riducendone i costi e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella cessione [48].

Il *favor* che l'ordinamento riserva alle cessioni «in blocco» di rapporti giuridici in materia bancaria spiega effetti anche sul profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che le medesime implicano. Stante la peculiare disciplina approntata dall'ordinamento all'art. 58 del Tub e attesa la natura dei dati trattati (di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica), i diritti e il legittimo interesse dei soggetti ceduti in ordine al trattamento dei dati che li riguardano non risultano nel caso di specie prevalenti rispetto al legittimo interesse alla comunicazione della banca cedente. Ciò, anche in ragione dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto della cessione.

[46] Cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9103; Cass.7 febbraio 1979, n. 820.

[47] Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, assume che nella dizione «ramo di azienda», utilizzata dall'art. 58 Tub, possano comprendersi «le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa».

[48] Ciò, è stato reso possibile con la previsione di modalità semplificate per notificare la cessione, consentendo comunque al contraente ceduto di recedere entro tre mesi (dall'avvenuta cessione) dal contratto in presenza di giusta causa (analogamente alla disciplina relativa alla cessione d'azienda di cui all'art. 2558 c.c. e distaccandosi, invece, dai principi di diritto comune relativi alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c.).

Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice sì che, per effetto del presente provvedimento, la comunicazione dei dati personali oggetto della cessione degli sportelli bancari deve ora ritenersi lecita (per le sole finalità sopra menzionate), limitatamente ai dati diversi da quelli sensibili, anche in assenza del consenso degli interessati;

b) esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Rispetto alle ipotesi di cessione di sportelli bancari regolata dall'art. 58 del Tub, il cessionario che raccoglie i dati presso il terzo (banca cedente) è comunque tenuto a rendere, al momento della registrazione dei dati, ai soggetti ceduti l'informativa sul trattamento (art. 13, comma 4, del Codice).

L'informativa, se resa singolarmente a ciascun interessato con la tempistica richiesta dal menzionato art. 13, comma 4 (stante l'elevato numero di soggetti ceduti nelle menzionate operazioni), potrebbe risultare impossibile e, comunque, risulta comportare costi e oneri amministrativi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, anche perché deve essere fornita in un contesto temporale circoscritto a innumerevoli soggetti, individuati ovvero individuabili *per relationem* grazie alla ricognizione degli sportelli oggetto dell'operazione.

Alla luce di ciò, in via generale e in relazione a ciascuna delle operazioni di cessione di sportelli bancari, il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice, dichiara che l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati coinvolti nell'operazione risulta sproporzionato rispetto all'interesse che il precetto contenuto nel menzionato art. 13, comma 4, del Codice intende tutelare.

Per queste ragioni l'informativa può essere quindi resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del Tub;

c) misure appropriate. Tuttavia, come già disposto in passato dall'Autorità [49], è necessario che venga assicurata comunque un'adeguata informativa a vantaggio degli interessati. Occorrono, quindi, misure appropriate a cura delle banche cessionarie che siano parte delle operazioni di cessione di sportelli bancari.

Ciò, dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58.

In applicazione del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), i titolari del trattamento non dovranno presentare al Garante una richiesta preventiva di esonero dall'informativa. L'elevato livello di tutela degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere, comunque, garantito adottando anche l'ulteriore misura che risulta appropriata (art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice), di seguito indicata: i cessionari dovranno in ogni caso fornire direttamente ai soggetti ceduti gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto conto). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria [50].

4. TUTELA DEI PROPRI DIRITTI DA PARTE DELLA BANCA.

L'istituto di credito può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la clientela per tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati, non assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti (cfr., al riguardo, art. 24, comma 1, lettera *f)*, del Codice).

Il cliente non può infatti pretendere dalla banca un comportamento che si risolva in una lesione dei propri interessi giuridicamente rilevanti e del proprio diritto di difesa.

[49] In materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti: Provv. 18 gennaio 2007, doc. web n. 1392461.

[50] Analoga prescrizione è stata impartita dalla Banca d'Italia, seppure a diverso fine, in relazione alle operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del Tub: cfr. Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, sez. II.

Tuttavia, i dati che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti all'esigenza di far valere o difendere un diritto dell'istituto di credito; si deve evitare, ad esempio, l'ingiustificata produzione di interi tabulati (ad es., interi estratti conto) contenenti dati personali (a volte anche riferiti a terzi) non rilevanti per le citate finalità di difesa [51].

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE.

5.1. Accesso ai dati. L'art. 7 del Codice obbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano [52].

Tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti [53], come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestarne obiettivi e propensione al rischio.

L'istanza presentata ai sensi degli articoli 7 e 8 del Codice comporta l'obbligo per la banca di estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati personali relativi all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo intelligibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice, fornendo se necessario i criteri e i parametri per la comprensione del significato di eventuali codici associati alle informazioni riferite all'interessato medesimo (art. 10, comma 6, del Codice) [54].

In particolare, nel caso in cui l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la banca può fornire riscontro alla richiesta dell'interessato anche «attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti» (art. 10, comma 4, del Codice) [55], ancorché la disciplina di protezione dei dati non preveda l'obbligo per il titolare del trattamento di esibire o di allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato [56].

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, debbono essere oscurati [57].

L'esercizio da parte dell'interessato del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice è gratuito, salva la previsione contenuta nell'art. 10, commi 7 e 8, del Codice che prevede la possibilità di chiedere all'interessato un contributo spese quando «si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità della richiesta» (art. 10, comma 8, del Codice).

5.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub. Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 del Tub [58].

Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dagli articoli 7, e successivi del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada) [59].

Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente.

5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice). La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato «da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione» (art. 9, comma 3, del Codice) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto.

L'istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi «al portatore», anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.

Non possono, invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi [60]. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al *de cuius*, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo [61]; ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto [62]. In base, poi, a tale disciplina non può essere accolta la differente richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta, se volta a conoscere specificamente e direttamente l'identità della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie [63].

5.4. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito. Il diritto d'accesso previsto dall'art. 7 del Codice può essere esercitato dal fallito il quale, per effetto del fallimento, è privato esclusivamente dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. A tale proposito, l'amministrazione del patrimonio fallimentare, rimessa al curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente personale esercitabili senza autorizzazione o sostituzione del curatore [64].

[51] Restano comunque ferme, ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, le autonome determinazioni che l'autorità giudiziaria riterrà di adottare in ordine all'efficacia e all'utilizzabilità di atti e documenti nel procedimento giudiziario.

[52] A tal proposito si vedano altresì le indicazioni già fornite in termini generali dal Garante con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Del. n. 53 del 23 novembre 2006), punto 9.

[53] Cfr. Provv. 23 luglio 2004, doc. web n. 1099411; v. pure, in relazione all'accesso a registrazioni di conversazioni aventi ad oggetto l'acquisto di pacchetti azionari, Provv. 19 giugno 2002, doc. web n. 1065269; v. pure Provv. 19 maggio 2005 , doc. web n. 1151188.

[54] Cfr. Provv. 12 marzo 2004, doc. web n. 1090100.

[55] Cfr. tra gli altri Provv. 29 ottobre2003, doc. web n. 1144061; Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1321296; Provv. 20 dicembre 2006, doc. web n. 1376382; Provv. 16 marzo 2007, doc. web n. 1399446.

[56] Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1320699; Provv. 23 marzo 2006, doc. web n. 1285350.

[57] Cfr. Provv. 9 novembre 2006, doc. web n. 1366189; Provv. 10 dicembre 2003, doc. web n. 1053648; Provv. 27 dicembre 2001, doc. web n. 40987.

[58] Provv. 20 luglio 2006, doc. web n. 1322844.

[59] Provv. 28 settembre 2006, doc. web n. 1349798; Provv. 1º giugno 2005, doc. web n. 1139982; Provv. 1º giugno 2005, doc. web n. 1139991.

[60] In tal senso cfr. Provv. 20 maggio 2004, doc. web n. 1098787; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Circ. n. 229 del 21 aprile 1999, p. 18 e seguenti.

[61] Provv. 27 aprile 2000, doc. web n. 1113611.

[62] In tal caso, con Provv. 3 aprile 2002, doc. web n. 1065256, si è affermato che «il diritto di accesso ai dati personali conferisce [...] la possibilità di acquisire piena cognizione di tutte le informazioni personali detenute dalla Cassa, permettendo allo stesso di comprendere il loro contenuto, anche attraverso il chiaro richiamo alle generalità dei cointestatari predetti (dati che lo stesso de cuius avrebbe avuto a suo tempo il diritto di conoscere)»; v. pure Provv. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1053855.

[63] Provv. 13 novembre 2003, doc. web n. 1053654.

[64] Per precedenti in materia v. Provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1268821, con richiami ulteriori a Cass., 23 luglio 1994, n. 6873 e Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; v. pure articoli 31, 42, e seguenti, regio decreto n. 267/1942, come modificato, allo stato, dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

07A09815

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 13 novembre 2007, n. **124.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007. Condizioni e modalità di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007).

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di amministrazione
Al Presidente e ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza
Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Premessa.

L'art. 1, comma 1223, della legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto, in adesione ad un impegno richiesto agli Stati membri dalla Commissione europea a seguito di specifica giurisprudenza comunitaria, che «i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea». In attuazione di tale norma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, ha individuato le modalità con le quali rendere, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la suddetta dichiarazione.

Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti di competenza dell'Istituto, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

1. Campo di applicazione della disciplina.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, l'obbligo di dichiarare di non aver fruito o di aver restituito gli aiuti di cui al successivo paragrafo 2 si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

In relazione a quanto di competenza dell'Istituto e al vigente ordinamento, appaiono qualificabili come aiuti di Stato:

lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel «Registro internazionale» (art. 6 del decreto-legge n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);

lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);

i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Infatti, gli sgravi previsti nel settore marittimo costituiscono ipotesi in cui sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione, mentre i benefici per i contratti di inserimento, superiori al 25%, sono subordinati alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1).

Di conseguenza, i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalità descritte al successivo punto 3.

2. Oggetto della prevista dichiarazione sostitutiva.

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 fornisce l'elenco degli specifici aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l'avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilità di accedere ai benefici contributivi di cui al precedente punto 1.

---

(1) Art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 («Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»).

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Come espressamente previsto dal decreto (art. 3), l'elenco potrà essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva.

3. Modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva. Adempimenti a carico delle sedi.

Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, sono quattro i casi che danno titolo al datore di lavoro ad accedere alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, specificate al precedente punto 1.

Il datore di lavoro, infatti, potrà:

a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2;

b) aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera *b)* dell'elenco al punto 2 entro la soglia «*de minimis*»;

c) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già restituito le somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi;

d) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi.

Si mette pertanto a disposizione dei datori di lavoro interessati il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1), nel quale dovrà essere evidenziata, tra l'altro, la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate. Il modello è altresì disponibile nella sezione «Modulistica» del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), con la denominazione «SC36 Aiuti di Stato».

I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte al punto 1 dovranno quindi inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalità sotto descritte, prima dell'inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2. In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, anche tutti i datori di lavoro che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi di cui al punto 1. Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica. Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le «Aziende, consulenti e professionisti» utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio «Invio moduli on-line». Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa. Nella sezione «Servizi per modulistica on-line» è infatti presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello «Aiuti di Stato - Dichiarazione ai fini dell'accesso», che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione «Sfoglia».

In ogni caso è necessario non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti avranno cura di indicare anche la direzione I.N.P.S. cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio. Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Poiché il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office - Contact Center, che provvederà a smistare in automatico il file prodotto alla direzione I.N.P.S. competente per l'azienda, le direzioni dell'Istituto si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con particolare riferimento al «livello 3».

Le Unità di processo Aziende avranno inoltre cura di conservare agli atti le dichiarazioni trasmesse dalle aziende, anche al fine di procedere ad eventuali controlli successivi.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: CRECCO

ALLEGATO 1

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PROTOCOLLO

COD. **SC36**

Aiuti di Stato
Dichiarazione ai fini dell'accesso - 1/2

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLA SEDE DI

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

○ **titolare** ○ **legale rappresentante**

DENOMINAZIONE AZIENDA

MATRICOLA INPS

CODICE FISCALE

SEDE

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *(indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.)* _______________________________

____

dichiara *(barrare la casella che interessa)*

○ di non aver ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007

○ di aver ricevuto, secondo la regola "de minimis" gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un ammontare totale di euro .... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite

○ di aver rimborsato in data ...., mediante .... (indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.) , la somma di euro .... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere ○**a** ○**b** ○**c** ○**d** ci si riferisce) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007

COD. SC36

Aiuti di Stato
Dichiarazione ai fini dell'accesso - 2/2

◯ di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro .... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere ◯a ◯c ci si riferisce) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data ________________ Firma ____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L' Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; occasionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti e Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.
L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell' agenzia stessa.

07A09883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4651
Yen	161,98
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,655
Corona danese	7,4533
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71625
Fiorino ungherese	254,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6672
Nuovo leu romeno	3,4850
Corona svedese	9,2587
Corona slovacca	33,090
Franco svizzero	1,6406
Corona islandese	89,05
Corona norvegese	8,0315
Kuna croata	7,3472
Rublo russo	35,8820
Nuova lira turca	1,7343
Dollaro australiano	1,6399
Dollaro canadese	1,4302
Yuan cinese	10,8794
Dollaro di Hong Kong	11,4076
Rupia indonesiana	13654,73
Won sudcoreano	1344,38
Ringgit malese	4,9520
Dollaro neozelandese	1,9241
Peso filippino	63,732
Dollaro di Singapore	2,1274
Baht tailandese	46,214
Rand sudafricano	9,7782

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro un euro (valuta base).

07A09942

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gerdi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2416 del 29 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GERDI anche nella forma e confezione: «5 mg granulato effervescente» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3, 38040 Ravina di Trento (Trento) - codice fiscale 00123510224.

Confezione: «5 mg granulato effervescente» 20 bustine - A.I.C. n. 037232067 (in base 10) 13J7G3 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.A,38040 Ravina (Trento), via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: Domperidone 5 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1200 mg; sodio carbonato anidro 1000 mg; saccarosio 739,8 mg; aspartame 35 mg; aroma pompelmo 20 mg; polisorbato 20 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale di moderata intensità, caratterizzata da gonfiore e senso di peso dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni, nausea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037232067 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037232067 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Supradyn»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2340 del 19 ottobre 2007

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 Milano - codice civile 05849130157.

Medicinale: Supradyn.

Variazione A.I.C.: modifica principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione di uno dei principi attivi:

da: Vitamina D2 Ergocalciferolo 400 UI (tipo 50 CWS 8.0) mg;

a: Vitamina D3 Colecalciferolo 400 UI (tipo 100 CWS 4.0 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018622074 - «compresse rivestite» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 018622086 - «compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 018622098 - «compresse effervescenti»10 compresse;

A.I.C. n. 018622136 - «compresse rivestite» 60 compresse;

A.I.C. n. 018622148 - «compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 018622151 - «compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 018622163 - «compresse effervescenti» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «compresse rivestite» «10 compresse» (A.I.C. n. 018622074), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A09802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardura»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2411 del 29 ottobre 2007

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in SS. 156 km 50, 04010 Borgo Sn Michele - Latina - codice civile 06954380157.

Medicinale: CARDURA.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026821037 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821037 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026821049 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821049 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026821052 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821052 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026821064 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821064 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026821076 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821076 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026821088 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026821088 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benur»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2413 del 29 ottobre 2007

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada statale 156, Km 50, 04010 - Borgo San Michele - Latina - codice civile 00885470062.

Medicinale: BENUR.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029467038 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467038 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029467040 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467040 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029467053 - «xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467053 - «4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029467065 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467065 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029467077 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467077 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029467089 - «xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029467089 - «8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Merankol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2223 del 12 ottobre 2007

Medicinale: MERANKOL.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Ande, 15, 00144 - Roma - Codice fiscale n. 05038691001.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 012475012 - «pastiglie» 32 pastiglie;

varia in:

A.I.C. n. 012475012- «compresse» 32 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immunorho»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2417 del 2 novembre 2007

Medicinale: IMMUNORHO.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55020 - Barga - Lucca - Codice fiscale n. 0179530466.

Variazione A.I.C.: Adeguament standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard-terms; la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022547018 - «300 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 022547018 - «300 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citofolin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2418 del 2 novembre 2007

Medicinale: CITOFOLIN.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50, cap. 20134 - Codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione della fiala solvente da 1 ml incluso il confezionamento primario in fiala ed il controllo dei lotti: Famar S.A. 63 Ag. Dimitriou str. 174 56 Alimos, Atene (Grecia).

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 024632073 - «15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;

a: A.I.C. n. 024632073 - «15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eparmefolin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2420 del 2 novembre 2007

Medicinale: EPARMEFOLIN.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50, cap. 20134 - Codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C. Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione della fiala solvente da 1,5 ml incluso il confezionamento primario in fiala ed il controllo dei lotti: Famar S.A. 63 Ag. Dimitriou str. 174 56 Alimos, Atene (Grecia).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 021076070 - «adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lomir SRO»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2424 del 2 novembre 2007

Medicinale: LOMIR SRO.

Titolare A.I.C.: Daiichi Sankyo Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo Di Dono, 73, 00142 - Roma - Codice fiscale n. 00468270582.

Variazione AIC: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027715022 - «2,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 027715022 - «2,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027715046 - «5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide a rilascio prolungato;

varia in:

A.I.C. n. 027715046 -«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ambroxol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2426 del 2 novembre 2007

Medicinale: AMBROXOL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dè Bacchettoni, 3, 51100 - Pistoia.

Confezione A.I.C. n. 025717048 - Flacone sciroppo 200 ml 0,3%.

È ora trasferita alla società: Actavis group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Ambroxolo Actavis.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Sosepharm»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2427 del 2 novembre 2007

Medicinale: SIMVASTATINA SOSEPHARM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sosepharm farmaceutici S.N.C. di Antonella Sabrina Florio (codice fiscale n. 07669651007) con sede legale e domicilio fiscale in via Emanuele Gianturco, 6, 00196 - Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 037358013 - «10 mg compresse rivestite con film «20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037358025 - «20 mg compresse rivestite con film «28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037358037 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037358049 - «40 mg compresse rivestite con film «28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037358052 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

È ora trasferita alla società: Actavis group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Simvastatina Actavis.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril FG»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2428 del 2 novembre 2007

Medicinale: ENALAPRIL FG.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale n. 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza).

Confezioni:

A.I.C. n. 036606010 - «5 mg compresse» 28 cpr.

A.I.C. n. 036606022 - «20 mg compresse» 14 cpr.

È ora trasferita alla società: Actavis Group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Enalapril Actavis.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enteroflorin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2429 del 2 novembre 2007

Medicinale: ENTEROFLORIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BIOPROGRESS S.p.a (codice fiscale n. 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 - Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 035614015 - «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose (sospesa).

È ora trasferita alla società: Actavis Group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alprazolam Get»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2430 del 2 novembre 2007

Medicinale: ALPRAZOLAM GET.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l (codice fiscale n. 00829030089 con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73, 18038 - Sanremo - Imperia.

Confezioni:

A.I.C. n. 035423019 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035423021 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035423033 - «1 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Actavis Group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Alprazolam Actavis.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2431 del 2 novembre 2007

Medicinale: FLUCONAZOLO EPIFARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale n. 01135800769 con sede legale e domicilio fiscale in via S.Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezioni:

A.I.C. n. 037236054 - «100 mg capsule» 10 capsule;

A.I.C. n. 037236066 - «150 mg capsule» 2 capsule;

A.I.C. n. 037236078 - «200 mg capsule» 7 capsule.

È ora trasferita alla società: Fidia farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Fluconazolo Fidia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flubifix»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2432 del 5 novembre 2007

Medicinale: FLUBIFIX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale n. 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S.Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezioni:

A.I.C. n. 035771017 - «25 mg /10 ml collutorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 035771029 - «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

È ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale n. 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14, 20134 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09788

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di adozione di una variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia

Nell'avviso relativo all'adozione da parte del Comitato istituzionale della delibera n. 4 del 19 giugno 2007 riguardante la Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2007, tra le Amministrazioni interessate al deposito del documento per la consultazione, deve intendersi inserita anche la regione Veneto.

07A09765

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-273) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 1 2 3 *

€ 1,00